Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 465/10
di iniziativa del Consigliere D. TALLINI,G. GIUDICEANDREA,G. ARRUZZOLO
recante:
"Abrogazione della legge regionale 31 maggio 2019, n. 14 "Interpretazione autentica del comma 1 dell''articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l''anno 2005)""
relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/9/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/9/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/09/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 03/10/2019

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 465/10^ di iniziativa dei consiglieri regionali D. T allini, G. Giudiceandrea, G. Arruzzolo pag. 3

Abrogazione della Legge 31 maggio 2019, n. 14: Interpretazione autentica del comma I dell'articolo IO della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)

Normativa regionale

L.R. n. 14 del 31 maggio 2019 pag. 5

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005).

L.R. n. 8 del 2 marzo 2005 – Art. 10 pag. 6

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996. - Art. 11 pag. 8

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 465/10ª

1ª COMM. CONSILIARE 26 09. 19

2ª COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 27528 del 26.09.2019
Classificazione 02.05

Proposta di legge regionale dei Consiglieri Regionali Domenico Tallini, Giuseppe Giudiceandrea e Giovanni Arruzzolo recante:

"Abrogazione della Legge 31 maggio 2019 n. 14 : Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005).

Reggio Calabria, 25.09.2019

Il Consigliere Regionale
Domenico Tallini

Il Consigliere Regionale
Giuseppe Giudiceandrea

Il Consigliere Regionale
Giovanni Arruzzolo

Relazione illustrativa

La Proposta di Legge in oggetto prevede l'abrogazione della Legge 31 maggio 2019 n. 14: "Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8" (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005) che è stata oggetto di imugnativa governativa.

L'intervento abrogativo si rende opportuno in quanto la Legge 31 maggio 2019 n. 14 è ritenuta superflua rispetto ad ogni altro provvedimento legislativo già approvato dal Consiglio Regionale e vistato dal Governo sin dalla istituzione degli uffici stampa della Regione, mentre, rinviando la questione sine die, l'impugnativa da parte del Governo nulla aggiunge rispetto alle ossservazioni del MEF e alle relative controdeduzioni della Regione.

Relazione Finanziaria

La presente proposta di legge contiene norme di carattere odinamnetale che non comportano spese a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge recante: "Abrogazione della Legge 31 maggio 2019 n. 14: "Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8" (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)".

Art. 1
(Abbrogazione della L.R. 31 maggio 2019 n. 14)

1. La legge regionale 31 maggio 2019 n. 14 "Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8" (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)" è abrogata.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria 25.09.2019

Il Consigliere Regionale
Domenico Tallini

Il Consigliere Regionale
Giuseppe Giudiceandrea

Il Consigliere Regionale
Giovanni Arruzzolo

L.R. n. 14 del 31 maggio 2019

Interpretazione autentica del comma 1 dell'*articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Interpretazione autentica comma 1, articolo 10, L.R. 8/2005.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005), di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'*articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 8 del 2 marzo 2005 – Art. 10

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*).

Art. 10 (17)

1. All'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* le parole da «L'incarico...» a «... rinnovato...» sono soppresse (18).

2. All'*articolo 5, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2* dopo le parole «...non sono rieleggibili...» viene aggiunto il seguente periodo «...salvo che in sede di prima applicazione della norma ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta».

3. All'*articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2* le parole da «...Al componente...» fino alle parole «...di cui al precedente comma 4» sono soppresse.

4. L'*articolo 2-ter, commi da 2 a 9, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* non si applica agli incarichi dei revisori in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Le modifiche ivi previste hanno, quindi, efficacia per gli incarichi attribuiti successivamente alla suddetta data.

5. [Per l'apertura degli studi professionali medici ed odontoiatrici privati, fatti comunque salvi il rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e dell'attività in base alle disposizioni vigenti, non è richiesta alcuna autorizzazione] (19).

6. Il titolo della *legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5* è così modificato: «Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati».

7. Il termine di cui all'*articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10* è prorogato al 31 dicembre 2005 (20).

8. Alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi del precedente comma 5, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio;

b) all'articolo 32 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Gli strumenti di pianificazione negoziata hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio».

9. Il termine previsto dall'*articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 7 marzo 2000, n. 9*, già modificato dall'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36* è prorogato al 31 dicembre 2005.

10. La disposizione di cui all'*articolo 19, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3*, così come modificata dall'*articolo 32, comma 10, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, si applica anche ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[11. Nell'*allegato A della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* le parole «9. Zona del Busento (Comuni 9)...» sono sostituite dalle parole «9. Zona della Media Valle Crati (Comuni 9) - Comuni di: Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa.»].

---

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 26), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, commi 7 e 9, dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 6, dell'art. 7, commi da 1 a 9, dell'art. 8, dell'art. 9, commi 2 e 4, dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo e dell'art. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011*.

(18) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2019, n. 14*.

(19) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, undicesimo alinea, *L.R. 18 luglio 2008, n. 24*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma 5, della stessa legge, al fine di evitare l'interruzione di attività amministrative.

(20) Per l'ulteriore proroga vedi l'*art. 28, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996. - Art. 11

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale (2) (3).

---

(2) La struttura organizzativa degli Uffici regionali è stata più volte modificata nel corso degli anni sia per l'immissione nei ruoli di personale proveniente da entità diverse dalla Regione in seguito al loro smembramento, sia a causa di modifiche normative quali la costituzione di ruoli separati per il personale della Giunta e quello del Consiglio.

I principali provvedimenti in materia, già di per sé difficilmente coordinabili, sono stati abrogati dall'art. 42 della presente legge nelle parti con essa incompatibili. Vedi comunque la *L.R. 28 marzo 1975, n. 9*; la *L.R. 21 aprile 1987, n. 11*; la *L.R. 19 febbraio 1990, n. 11*; la *L.R. 2 maggio 1991, n. 5* che ha istituito per il personale del Consiglio un ruolo distinto da quello della Giunta e la *L.R. 21 marzo 1994, n. 11* istitutiva dalla struttura organizzativa delle provincie di Crotone e Vibo Valentia. Vedi anche la *L.R. 8 giugno 1996, n. 13* e la *L.R. 29 luglio 2002, n. 26* recante norme integrative della presente legge. Vedi altresì la *Delib.U.P. 26 gennaio 2002, n. 30*, con la quale è stato adottato il regolamento sulle selezioni e sulle progressioni verticali.

(3) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 11

Figure professionali speciali (53).

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali (54). Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. [L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato] (55).

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

---

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(54) Periodo così modificato dall'*art. 1, L.R. 2 giugno 1999, n. 16*.

(55) Periodo abrogato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2019, n. 14*.